



Città di
Reggio Calabria

VERBALE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 154 del 10/08/2022

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2022 APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 58 DEL 12.4.2022 COSI' COME INTEGRATO CON DELIBERA G.C. N.149 DEL 20.7.2022

Il giorno 10 del mese di agosto duemilaventidue alle ore 09,40 e ss., con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, a Reggio Calabria, presso il Palazzo di Città.

Sono presenti i Signori:

GIUNTA	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
SINDACO F.F.	BRUNETTI PAOLO	PRESENTE
ASSESSORE	ALBANESE ROCCO	PRESENTE
ASSESSORE	BATTAGLIA DOMENICO	PRESENTE
ASSESSORE	CALABRO' IRENE VITTORIA	ASSENTE
ASSESSORE	DELFINO DEMETRIO	ASSENTE
ASSESSORE	GANGEMI FRANCESCO	PRESENTE
ASSESSORE	MARTINO ANGELA	PRESENTE
ASSESSORE	NUCERA LUCIA ANITA	ASSENTE
ASSESSORE	PALMENTA GIUSEPPINA	PRESENTE

Si dà atto che la seduta si svolge in presenza

Presiede il Sindaco F.F. dott. Paolo Brunetti

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Riva

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 154 del 10/08/2022
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 10 AGOSTO 2022**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa N. 211 del 03/08/2022 avente ad oggetto:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2022 APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 58 DEL 12.4.2022 COSI' COME INTEGRATO CON DELIBERA G.C. N.149 DEL 20.7.2022

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti

DELIBERA

- di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa ad oggetto:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2022 APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 58 DEL 12.4.2022 COSI' COME INTEGRATO CON DELIBERA G.C. N.149 DEL 20.7.2022

di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma– del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

**IL SINDACO F.F.
dott. Paolo Brunetti**

**IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Riva**

a seguire testo della proposta di delibera



SETTORE : **RISORSE UMANE**

SERVIZIO :

DIRIGENTE / P.O.: **Iolanda Mauro**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Iolanda Mauro**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **SI**

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2022 APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 58 DEL 12.4.2022 COSI' COME INTEGRATO CON DELIBERA G.C. N.149 DEL 20.7.2022

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12.4 2022 è stato approvato il “*Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024. Piano occupazionale per l'anno 2022*”, integrato con Delibera G.C. n.149 del 20.7.2022 per l'assunzione del personale a tempo determinato finanziato sul Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 assegnato dall'Agenzia per la Coesione;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 59 del 12-4-2022 di rideterminazione della dotazione organica, approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 24 maggio 2022 (autorizzazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 111873 del 30/05/2022), che ha quantificato il valore finanziario della dotazione organica dell'Ente in complessivi euro 32.983.007,79 al netto delle spese escluse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2022 con la quale è stata approvato il rendiconto di gestione 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 2022, n. 53 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 2022, n. 54 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Considerato che nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12.4 2022, così come integrato con Delibera G.C. n.149 del 20.7.2022, per il 2022 è stato previsto:

A. l'utilizzo in assegnazione temporanea ex art 30, comma 2 *sexies*, del Dlgs n. 165/2001, per un periodo non superiore a tre anni, delle seguenti figure, :

- n. 1 dirigente area amministrativo-contabile;
- n. 5 istruttori amministrativi, Cat. C;
- n. 4 istruttori contabili, Cat. C;
- n. 7 istruttori tecnici – geometri, Cat. C;
- n. 2 istruttori direttivi amministrativi, Cat. D;
- n. 1 istruttore direttivo tecnici, Cat. D;
- n. 2 istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali, Cat. D;
- n. 5 agenti di Polizia Municipale, cat. C;

B. l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato.

B.1) mediante pubblico concorso delle seguenti unità:

- n. 12 cat. B, pos. B3, Collaboratore amministrativo informatico;

B.2) mediante avviamento al lavoro presso centro per l'impiego delle seguenti unità:

- n. 1 Messo notificatore cat. B1;
- n. 1 Operatore generale – autista cat. B1

C. le procedure di reclutamento finanziate sul PON Metro React :

C.1) assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2023 di n. 8 alte specializzazioni non dirigenziali ex art. 110, comma 2, del Tuel;

C.2) utilizzo, in assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2-*sexies*, del Dlgs 165 del 2001, fino al 31.12.2023, di n. 14 unità dei seguenti profili:

- n. 5 istruttori amministrativi cat. C;
- n. 2 istruttori tecnici geometri cat. C;
- n. 4 istruttori direttivi amministrativi cat. D;
- n. 1 istruttore direttivo contabile cat. D;
- n. 2 istruttori direttivi tecnici cat. D;

C.3) utilizzo tramite contratto di somministrazione di lavoro (artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) **di n. 5 unità per mesi 10 e per 30 ore settimanali** dei seguenti profili:

- n. 3 istruttori direttivi amministrativi cat. D;
- n. 1 istruttore direttivo contabile cat. D;
- n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D;

D. l'assunzione a tempo pieno e determinato per mesi 3 di n. 41 unità cat. C, Agente di Polizia Municipale finanziata sul fondo di cui all'art. 35-quater del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113;

E. l'assunzione a tempo pieno e determinato per anni 3 complessivamente di n. 6 unità di cat. D finanziate con i fondi assegnati dell'Agenzia di Coesione;

Dato atto che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 12/04/2022, di approvazione della nuova dotazione organica ha previsto, tra l'altro:

- una variazione dotazionale in incremento del numero delle ore dei posti a tempo parziale dei lavoratori stabilizzati in part-time fino a 26 ore settimanali;
- una variazione dotazionale in incremento del numero dei posti di cat. B3 in part. time a 26 ore nella misura di 6 unità;

Preso atto della necessità di aggiornare il piano dei fabbisogni del personale come sopra approvato e considerato che sussistono idonei spazi assunzionali e risorse di bilancio;

Considerato che:

- con determinazioni del dirigente settore Affari Generali n.3302 del 18/10/2021 e n. 3472 del 03/11/2021, in attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, è stato dato avvio alle procedure necessarie per la stabilizzazione a tempo indeterminato part time, nei limiti del finanziamento regionale concesso, per i lavoratori in utilizzo ex LR n.15/2008 e LR n. 31/2016, acquisendo l'autorizzazione alle assunzioni della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi degli artt.243 e 243 bis del TUEL, giusta nota prot. n. 229220 del 03/12/2021;
- con determinazione del Settore Affari Generali n. 4261 del 28/12/2022 si è preso atto degli esiti delle procedure di stabilizzazione avviate;
- a decorrere dal 31/12/2021 i lavoratori già in utilizzo presso l'Ente sono stati contrattualizzati a tempo indeterminato e parziale, nel rispetto del limite del contributo corrisposto dalla Regione Calabria, per un numero di ore così specificato:
 - **Lavoratori ex L.R. n. 15/2008:** cat. giur. A 13 ore settimanali;
 - **Lavoratori ex L.R. n. 31/2016:** cat. giur. A n. 15 ore settimanali, cat. giur. B1 n. 14 ore settimanali, cat. giur. B3 n. 14 ore settimanali, cat. giur. C n. 13 ore settimanali, cat. giur. D1 n. 12 ore settimanali;
- n. 6 lavoratori di cui al bacino ex L.R. 31/2016 sopra menzionato non hanno superato le procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione a tempo parziale nella cat. C;
- in attuazione di quanto disposto dalla Regione Calabria che, con nota prot. Siar n. 558319 del 28.12.2021, ha dato atto che, nelle more del completamento del processo di contrattualizzazione e di stabilizzazione dei lavoratori, le Amministrazioni possono prorogare l'attività lavorativa degli stessi per il periodo di 12 mesi e sino alla data del 31/12/2022, i 6 lavoratori di cui sopra risultati

inidonei continuano ad essere utilizzati presso i Settori comunali nel rispetto del vigente Disciplinare di utilizzo, con copertura degli oneri garantita da specifico finanziamento regionale;

Vista la legge 183/2010 che, innovando l'istituto del part-time, ne ha previsto un utilizzo maggiormente flessibile nell'ottica dell'adeguamento alle esigenze organizzative dell'Ente e della migliore organizzazione del personale;

Ritenuto, al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi, allo scopo di poter disporre delle relative unità di personale per un periodo congruo in funzione dell'esigenza di garantire con il predetto personale l'assolvimento dei servizi tecnico-manutentivi, di custodia, di pulizia, di assistenza scolastica e di tutela ambientale, di variare in aumento a 26 ore settimanali la prestazione lavorativa del personale appartenente all'ex bacino dei lavoratori LR n.15/2008 e LR n.31/2016 stabilizzato con decorrenza 31/12/2021, come da dotazione organica vigente;

Viste le diverse pronunce della Corte dei Conti, in ragione delle quali un mero aumento orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, in assenza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non integra una nuova assunzione (ex plurimis, Sez. controllo Lombardia n.462/2012/PAR; Sez. controllo Campania n.20/2014/PAR; Sez. controllo Sicilia n.68/PAR/2017; Sez. controllo Sicilia n.176/PAR/2017; Sez. controllo Molise n.40/2017/PAR; Sez. controllo Abruzzo n.12/2017/PAR);

Richiamati, in particolare, i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale *“in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”*;
- parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – secondo cui *“solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, mentre esula dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) - e dunque non può essere considerata una nuova assunzione-, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare (incremento orario da 18 a 30 ore) è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”* (cfr.Parere Sezione Lombardia n. 462/2012);
- parere Sezione Campania 338/2016 secondo cui, ai fini della percentuale di incremento orario, allo stato della normativa vigente e in assenza di previsione normativa, resta affidato alla discrezionalità dell'ente, individuare tale percentuale *“in considerazione sia della pianta organica e delle relative scoperture sia soprattutto in considerazione delle ripercussioni e dei disagi che tale mancato incremento potrebbe provocare all'Ente e alla collettività di riferimento, i cui bisogni devono sempre costituire obiettivo primario dell'Ente”* (cfr. Sezione controllo Sardegna deliberazione n. 67/PAR/ 2012);
- parere n.225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che *“sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti*

in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)]”;

Considerato quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che, ai sensi della normativa, costituisce nuova assunzione, e purché siano osservati i vincoli di cui alla normativa ed alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale, e che pertanto non è necessario acquisire il parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali la cui competenza è limitata alle assunzioni e dotazioni organiche ed alle ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;

Dato atto che l'incremento a n. 26 ore settimanali del part time del personale sopra indicato determina un costo annuo aggiuntivo complessivo di euro 1.091.645,75 (al netto dell'irap di euro 1.015.481,78) ed un costo per l'anno 2022 di euro 454.852,39 (al netto dell'irap di euro 423.117,40) in ragione della decorrenza programmata del suddetto incremento orario dal mese di agosto;

Considerato, altresì, che:

- i 6 lavoratori di cui al bacino ex L.R. 31/2016 sopra menzionato che non hanno superato le procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione a tempo parziale nella cat. C, con istanze acquisite al protocollo in data 14/15 luglio 2022, hanno formulato domanda di stabilizzazione in una categoria inferiore (B3) rispetto a quella per la quale sono contrattualizzati nell'ambito dei progetti e per la quale non hanno superato le procedure concorsuali (cat. C) dichiarando espressamente di rinunciare a qualsivoglia *“pretesa in merito al riconoscimento di diversa superiore categoria di inquadramento”*, ed impegnandosi a non intentare *“azioni giudiziarie a qualsiasi fine compreso quello risarcitorio”*;
 - in data 2 agosto 2022 presso il Comune di Reggio Calabria si è tenuto un incontro alla presenza del rappresentante della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare e delle Organizzazioni Sindacali allo scopo di individuare eventuali procedure da seguire per la stabilizzazione dei summenzionati lavoratori;
 - nel corso dell'incontro il referente Regionale, come da verbale (Allegato A) acquisito al prot. n. 16247 del 3.6.2022 allegato alle presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ha confermato la correttezza dell'iter procedurale avviato, evidenziando che la Regione stessa, con nota prot. n. 347510 del 27.7.2022, ha confermato che il contributo annuo pro-capite di euro 11.157, 24 verrà erogato nel rispetto della L.R. n. 11/2022 di modifica della L.R. n. 29/2019;
 - la predetta stabilizzazione è funzionale alle esigenze dell'ente in considerazione della grave carenza di organico, e beneficiando l'ente stesso del contributo regionale fissato in euro 11.157,24 annuali per ciascun lavoratore ai sensi della L.R. n. 11/2022;

Ritenuto opportuno, alla stregua di quanto sopra, disporre la modifica del P.T.F.P. prevedendo l'assunzione mediante selezione riservata/stabilizzazione di n. 6 unità di personale nella Categoria B3 a 26 ore settimanali in conformità con la nuova dotazione organica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 12/04/2022;

Dato atto che l'assunzione/stabilizzazione a n. 26 ore settimanali del personale sopra indicato nella cat. B3 determina un costo annuo complessivo a carico del bilancio comunale di euro 111.984,12 (al netto dell'irap, di euro 100.937,58) ed un costo per l'anno 2022 di euro 27.996 (al netto dell'irap di euro 25.234,38) in ragione della decorrenza ipotizzata dal mese di ottobre (il costo è calcolato al netto del contributo regionale rispettivamente di euro 66.943,44 riferito all'intero anno ed euro 16.735,86 riferito a 5 mensilità);

Considerato che

- con decorrenza dall'1.8.2022, giusta nota prot. n. 160090 di pari data, un dirigente amministrativo contabile la cui assunzione era stata autorizzata ai sensi dell'art. 110, comma 1, D. Lgs 267/2000 nel precedente piano assunzionale 2021 a copertura del posto prima ricoperto dall'attuale Direttore generale ha comunicato il recesso dal rapporto di lavoro;
- occorre, pertanto, procedere all'assunzione di 1 unità di dirigente amministrativo-contabile da reclutare mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 110, comma 1, D. Lgs 267/2000, per la sostituzione del dirigente dimissionario;

Dato atto che l'assunzione del personale dirigenziale sopra indicato non determina un costo annuo aggiuntivo trattandosi di spesa già prevista in bilancio nell'ambito della medesima spesa del personale per la figura del dirigente ex art. 110, 1° comma, dimissionario;

Evidenziato che le assunzioni di personale ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non rientrano nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni flessibili;

Considerato, altresì, che:

- nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022/2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12.4.2022, è stato previsto per le procedure di utilizzo in assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2 sexies, del Dlgs 165/2001 *“che, con successivo provvedimento il presente piano potrà essere modificato, attivando le procedure di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001, provvedendo in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti in posizione di comando”*;
- che tale previsione è stata espressamente inserita anche nei relativi avvisi pubblici per l'assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2 sexies, del Dlgs 165/2001, di cui sopra;

Considerato che l'art. 6 del Decreto-legge n. 36 del 30/04/2022, convertito nella Legge n. 79 del 29/06/2022, stabilisce che:

“2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.

3. Al fine di ((non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.”;

Ritenuto, pertanto, di dover prevedere nell'anno 2022 il reclutamento, tramite procedure di mobilità, delle 26 unità di personale non dirigenziale per le quali era stato previsto il comando in attuazione delle summenzionate previsioni di piano e normative, nonché delle n. 3 figure professionali in atto già in comando presso l'Ente alla data di entrata in vigore del D.L. 36/2022 (n. 1 cat. D, posizione economica D2 e n. 2 cat. B, posizione economica B3) e di ulteriori n. 2 unità di

istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali, Cat. D, etero finanziati a valere sui trasferimenti statali del Fondo di Solidarietà Comunale ai sensi della Legge 234/2022 (art. 1 commi 734-735);

Dato atto che l'assunzione a seguito di mobilità del personale sopra indicato determina un costo annuo complessivo a carico del bilancio comunale di euro 870.021,65 (al netto dell'irap di euro 815.942,82) ed un costo per l'anno 2022 di euro 145.003,81 (al netto dell'irap di euro 135.990,61), in ragione della decorrenza ipotizzata dal mese di novembre (calcolato al netto della spesa eterofinanziata per gli istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali, Cat. D) e costituisce, nel contempo, un risparmio di uguale entità nell'ambito della medesima spesa del personale per i comandi già prevista in bilancio e nel PTFP approvato con deliberazione G.C. n. 58/2022;

Considerato, altresì, che, in ragione della presumibile durata delle procedure concorsuali da avviare nel corrente anno per il reclutamento di personale già previste nel PTFP approvato con la summenzionata D.G.C. n. 58/2022 per l'annualità 2022 (riportate sopra al punto B1), le stesse non potranno concludersi entro il corrente anno e ritenuto, pertanto, di differire all'annualità 2023 del piano assunzionale le assunzioni già programmate dando atto che le assunzioni degli istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali, Cat. D, sono finanziati a valere sui trasferimenti statali del Fondo di Solidarietà Comunale ai sensi della Legge 234/2022 (art. 1 commi 734-735);

Dato atto che l'assunzione a seguito di concorso pubblico del personale sopra indicato determina un costo lordo per l'anno 2023 di euro 3.309.984,95, in ragione della decorrenza ipotizzata dal mese di marzo ed un costo annuo a regime a carico del bilancio comunale di euro 3.971.981,95 (calcolati al netto della spesa eterofinanziata per gli istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali, Cat. D)

Considerato che nell'ultimo Prospetto Informativo trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al 31/12/2021:

- la quota di riserva obbligatoria ex art.3, comma 1, L. n. 68/99 è pari a n. 45 unità;
- la quota di riserva obbligatoria ex art. 18, comma 2, della su indicata Legge, è pari a n. 6 unità;
- il numero dei disabili di cui all'art. 1 della L. n. 68/99 in forza nell'Ente è pari a n. 35 unità;
- il numero delle categorie protette di cui all'art. 18 della L. n. 68/99 in forza nell'Ente è pari a n. 30 unità;
- la scopertura rilevata per i disabili di cui all'art. 1 è pari a n. 4 unità;
- la riserva obbligatoria relativa agli appartenenti alle categorie protette di cui al sopra richiamato art. 18 risulta invece coperta;
- l'Ente è pertanto tenuto, nel rispetto della percentuale relativa al collocamento obbligatorio dei disabili, ad assumere n. 4 unità lavorative;

Dato atto che:

- l'Ente si impegna ad inserire, nel rispetto della quota d'obbligo, la riserva per i disabili di cui all'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 nelle procedure concorsuali pubbliche per n. 2 unità ed a procedere alla assunzione tramite i centri per l'impiego per le restanti 2 unità;
- tali assunzioni non rientrano tra le quote di capacità assunzionale, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

Richiamati:

- l'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019, convertito in Legge n. 58/2019;
- il DM 17/03/2020 attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. n.34/2019;

Atteso che:

- questa Amministrazione ha un rapporto del 17,65% tra spesa del personale ed entrate correnti e, pertanto, si colloca al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 del DM consentendo di applicare la seguente disposizione dell'art. 4 comma 2 del DM: *“A decorrere dal 20/04/2020, i comuni che si*

collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato,... sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica", quantificabile come segue per questa amministrazione: 27,60%;

- il comma 2 dell'art. 5 del DM dispone: "Per il periodo 2020/2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell'art.4 , comma 1, di ciascuna fascia demografica....";

- il comma 1 dell'art. 7 del DM dispone: "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296";

- il parere MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.12454 del 15/01/2021 con il quale si precisa: ".....l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n.34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale operazione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo...." ;

- le Amministrazioni comprese nel comma 2 del DM possono incrementare la spesa del personale secondo delle percentuali massime previste dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto e per la fascia demografica in cui è compresa questa Amministrazione sono di seguito quantificate le possibilità massime di incremento rispetto alla spesa registrata nel 2018: 14% per il 2022, 15% per il 2023 e 16% per il 2024;

Ritenuto opportuno aggiornare i valori soglia di cui al D.M. 17.3.2020 alla luce delle risultanze del rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2021, approvato con Deliberazione di C.C. n. 35/2022, nonché rettificare i dati relativi ai resti assunzionali;

Dato atto che, giusto allegato alla presente deliberazione, in applicazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del sopracitato DM:

- la spesa del personale al lordo degli oneri e al netto dell'Irap di cui all'ultimo rendiconto approvato anno 2021 è pari ad euro 29.432.400,13;
- la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, è pari ad euro 166.754.561,05;
- il rapporto spesa personale/entrate correnti è pari al 17,65 % quindi inferiore al valore soglia per fascia demografica di cui alla tabella 3 del decreto in questione pari al 31,60%;
- il tetto massimo consentito di spesa di personale per l'anno 2022 per assunzioni a tempo indeterminato è pari ad euro 40.076.348,88;
- la spesa a regime per le assunzioni a tempo indeterminato anno 2022, al lordo degli oneri ed al netto dell'irap, nonché al netto delle spese per le assunzioni eterofinanziate, è pari ad € 1.033.377,38;
- i resti assunzionali disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato previste dal presente atto, sono pari ad euro 1.884.042,92 €, come da tabella:

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)					
	Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile nel 2021 per nuove assunzioni	Quota già utilizzata nel 2021	Quota utilizzabile nel 2022
	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014			0,00
	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015			0,00
	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016			0,00
	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017	446.194,75 €	446.194,75 €	0,00
	RESIDUI DISPONIBILI 2019	2018	2.257.917,77 €	2.257.917,77 €	0,00
	RESIDUI DISPONIBILI 2019	2019	2.761.156,69 €	877.113,77 €	1.884.042,92 €
TOTALE			5.465.269,21 €	3.581.226,29 €	1.884.042,92 €

- i resti assunzionali utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato previste dal presente atto per l'anno 2022 sono pari ad euro 1.033.377,38;

Preso atto delle previsioni di cessazioni per gli anni 2022/2023/2024 a qualsiasi titolo;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 557 *quater* della Legge n. 296/06 recita: “*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;
- la previsione di spesa per il personale tiene conto dei citati vincoli disposti dall' art. 1, comma 557 - *quater* della Legge n. 296/06;
- l'ammontare complessivo dell'effettiva spesa di personale, al netto delle somme escluse, dopo le assunzioni è inferiore al valore medio della spesa anno 2011 – 2013, pari ad €. 33.256.824, nonché al limite di spesa di cui al piano di riequilibrio finanziario 2022, pari ad euro 29.582.059,82, ed è la seguente:

Anno 2022: 25.646.790,28

Anno 2023: 28.756.836,41

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

Anno 2024: 28.816.126,77

Considerato che sulla presente proposta è stato acquisto il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa avendo contenuto esclusivamente programmatico;
- che il presente provvedimento va trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto parere;

Dato atto, altresì:

- che la disposizione dell'art. 40 D.Lgs. n. 165/2001, come modificata dall'art. 54 D.Lgs. n. 150/2009, esclude dalla contrattazione collettiva le materie indicate al comma 1 e prevede che in tali materie la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione;
- degli Indirizzi Applicativi forniti al riguardo dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13/5/2010 "*Contrattazione Integrativa. Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*", con la quale si precisa che tale esclusione vale a maggior ragione per la contrattazione integrativa;
- che il programma triennale del fabbisogno di personale sarà, pertanto, trasmesso alle OO.SS. ed alla RSU ai fini di cui sopra;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018;

Tutto ciò premesso e considerato.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di modificare** il programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 con annesso piano occupazionale per l'anno 2022, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12.4.2022, come modificato con Deliberazione .G.C. n.149 del 20.7.2022, prevedendo ad integrazione dello stesso:

ANNO 2022

- Assunzione 1 unità di dirigente amministrativo-contabile da reclutare mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 110, comma 1, D. Lgs 267/2000;
- Variazione in aumento a 26 ore settimanali della prestazione lavorativa in part-time del personale appartenente all'ex bacino dei lavoratori LR n.15/2008 e LR n.31/2016 stabilizzato con decorrenza 31 /12 /2021;
- Assunzione mediante selezione riservata – stabilizzazione di n. 6 unità di personale nella Categoria B3 a 26 ore settimanali;

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

- Reclutamento, tramite procedure di mobilità di:
 - n. 5 istruttori amministrativi, Cat. C;
 - n. 4 istruttori contabili, Cat. C;
 - n. 7 istruttori tecnici – geometri, Cat. C;
 - n. 3 istruttori direttivi amministrativi, Cat. D;
 - n. 1 istruttore direttivo tecnici, Cat. D;
 - n. 4 istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali, Cat. D;
 - n. 5 agenti di Polizia Municipale, cat. C;
 - n. 2 unità cat. B3;

ANNO 2023

Completamento delle procedure concorsuali avviate nell'anno 2022 con assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante pubblico concorso delle seguenti unità di personale:

- n. 12 cat. B, pos. B3, Collaboratore amministrativo informatico;
- n. 18 cat. C, Agente di Polizia Municipale;
- n. 20 cat. C, Istruttore tecnico Geometra;
- n. 21 cat. C, Istruttore amministrativo;
- n. 12 cat. C, Istruttore contabile;
- n. 8 cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico;
- n. 12 cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo;
- n. 9 cat. D, Istruttore Direttivo Contabile;
- n. 10 cat. D, istruttore direttivo socio-educativo/assistente sociale;




dando atto che per le medesime assunzioni deve ritenersi, conseguentemente, modificato il piano assunzionale per l'anno 2022 prevedendone esclusivamente l'avvio delle procedure di reclutamento;

- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa avendo contenuto esclusivamente programmatico;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, giusto allegato B parte integrante e sostanziale, questo Ente rispetta i parametri di cui al DM 17-03-2020;
- **di confermare** per le parti non modificate ed integrate con la presente deliberazione quanto già disposto con le richiamate Deliberazioni della Giunta Comunale n. 58 del 12.4.2022 e n. 149 del 20.7.2022;
- **di dare atto** di avere acquisito il parere del Collegio dei Revisori;
- **di dare atto** che le assunzioni previste sono subordinate alla superiore autorizzazione della Cosfel nell'ambito della procedura di cui all'art. 243 bis del d. Lgs 267/2000;
- **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi nonché in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

ALLEGATI:

- Allegato A -Verbale acquisito al prot. n. 16247 del 3.6.2022;
- Allegato B. -Tabella DM 17.3.2020 valori soglia ASSUNZIONI ANNO 2022;
- Verbale Collegio Revisori parere;

ALLEGATI:

1. DELG-154-2022-All_1-PARERE_DI_REGOLARITA_CONTABILE.pdf 
2. DELG-154-2022-All_2-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf 
3. DELG-154-2022-All_3-VERBALE_DEL_02_AGOSTO_2022 -
_STABILIZZAZIONE_DI_N._16_UNITA'_DI_CUI_ALLA_L.R._N._31-2016.pdf 
4. DELG-154-2022-All_4-tabella_DM_17.3.2020__valori_soglia____ANNO_2022_Integrazione_PTFP.pdf 